



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 575 DEL 15/09/2026

Settore: SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
Unità Proponente: PERSONALE

OGGETTO: "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - INTEGRAZIONE DEL FONDO CON RISORSE VARIABILI - ANNO 2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 11/06/2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia;

Richiamata integralmente la propria determina n. 279 del 29/04/2026 avente ad oggetto "Costituzione fondo risorse decentrate del personale del comparto anno 2026 – Applicazione CCNL 2022-2024" e preso atto che con la stessa si procedeva a costituire il Fondo delle risorse decentrate per l'anno corrente a seguito della sottoscrizione del CCNL del 23/02/2026 rimandando a successivi atti:

- l'incremento della parte variabile del fondo con gli importi discrezionali introdotti dal nuovo CCNL;
- l'incremento della parte variabile del fondo con gli importi derivanti dai risparmi accertati a consuntivo dall'applicazione della disciplina dello straordinario (art. 79, c. 2, lett. d) e dalle risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti (art. 80, comma 1, ultimo periodo);
- l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'articolo 33, comma 2 del DL 34/2019 ai sensi del quale "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- la verifica del rispetto del limite di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 secondo cui "A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

Rilevato che con deliberazione della G.C. n. 151 del 23/07/2026 veniva disposto l'incremento della parte variabile del fondo degli importi di seguito specificati:

- incremento dello 0,22% del monte salari 2021 (pari a euro 4.539,75) da destinare in misura proporzionale sulla base degli importi destinati nel 2024 alle risorse del Fondo e allo stanziamento per le Elevate Qualificazioni e pari rispettivamente ad € 3.984,09 e euro 555,66 (art. 58 comma 2 CCNL 23.02.2026);

Ritenuto possibile procedere adesso con l'individuazione dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario (Art. 79, comma 2, lettera d CCNL del 16/11/2022) e delle risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti, avendo concluso tutte le liquidazioni relative al fondo dell'anno 2025;

Richiamate le istruzioni fornite dalla RGS nelle circolari del Conto Annuale secondo le quali, nel caso di impieghi in misura inferiore alle risorse, ai fini dell'incremento del Fondo dell'anno successivo è necessaria una formale ricognizione amministrativa, certificata dagli Organi di controllo, che asseveri l'ammontare di risorse di Fondi anni precedenti che risultano non utilizzate né più utilizzabili nell'ambito di tali Fondi. Le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come le economie su nuovi servizi non realizzati, i risparmi determinati per assenze per malattia ex art. 71, della legge 133/2008 ecc.

Si individuano nell'allegato sub A) le somme derivanti dai risparmi del Fondo 2025 per € 8.553,40 e del Fondo per l'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 per € 2.616,42;

Preso atto:

- dell'art. 33 comma 2 del DL 34/2019 ai sensi del quale "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

- del D.M. 17/03/2020 (Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. funz. Pubbl.) ai sensi del quale è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

- della nota Prot. 179877/2020 della Ragioneria Generale dello Stato contenente le istruzioni per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'articolo 33, comma 2 del DL 34/2019 secondo la quale:

- ogni anno sarà necessario valutare l'eventuale adeguamento del limite dell'anno 2016;
- non si procederà ad abbassare il valore se i dipendenti risultano diminuiti rispetto a quelli al 31 dicembre 2018.

- che le unità in servizio nell'anno di riferimento calcolate come da indicazioni della RGS, risultano previsionalmente inferiori a quelle in servizio al 31/12/2018 e che pertanto il fondo al momento non viene adeguato in aumento salvo verifica a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali effettivamente registrati alla data del 31/12/2026;

Preso atto:

- delle deliberazioni n. 26/SEZAUT/2014/QMIG e n. 34/2016/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, secondo le quali si ritiene che nel concetto di “trattamento accessorio” oggetto di eventuale decurtazione, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione della dirigenza;
- delle circolari RGS, n. 18/2021 e n. 25/2022, a corredo del conto annuale, con le quali la stessa ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 dedicata;
- che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;
- della determina n. 280 del 29/04/2026 di “Costituzione fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale – applicazione ccnl 2022 – 2024” e della determina n. 293 del 07/05/2026 di aggiornamento del trattamento economico del segretario generale;

Preso atto infine del parere Id 37607 e del successivo chiarimento (allegati alla presente sub B) con il quale l'Aran evidenzia:

- gli effetti del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, sottoscritto il 23/02/2026, sui differenziali stipendiali “storici” derivanti dalle posizioni economiche ante CCNL 16/11/2022;
- la conseguente necessità di ricalcolare i differenziali stipendiali riconosciuti dal 1° aprile 2023 ai sensi dell'art. 78, comma 3, lett. b), del CCNL 16/11/2022 e corrispondere, dalla stessa data, le differenze maturate;
- che il maggior valore dei differenziali stipendiali ricalcolati deve essere posto a carico del Fondo risorse decentrate incrementando la voce di utilizzo ex art. 59, comma 1, del CCNL 23/02/2026, e computando altresì in entrata lo stesso maggior valore, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. d) del CCNL 2019-2021 nel fondo parte stabile (differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali);
- che la suddetta operazione di ricalcolo risulta pertanto neutra ai fini della determinazione delle risorse disponibili del fondo da destinare alla contrattazione integrativa;

Dato atto che:

- il conteggio, effettuato prendendo in considerazione il personale di ruolo in servizio al 01/04/2023 e riproporzionando gli eventuali part time, evidenzia un valore pari ad euro 546,59 come dettagliato nell'allegato sub C) allegato alla presente in modalità riservata;
- detto importo incrementa il fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 79, c. 1 lett. d) del CCNL 2019-2021 e sommato alla cifra già presente restituisce un valore complessivo pari ad euro 4.265,49;

- per gli anni 2024 e 2025 non si procede a riaprire i relativi fondi, considerando l'operazione risolta "figurativamente";

Riscontrato che per quanto sopra esposto, al fine della verifica del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017, si ritiene opportuno operare una decurtazione pari a euro 12.900,00 così come evidenziato nel prospetto allegato sub D);

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione del Fondo degli straordinari, delle risorse decentrate e alla quantificazione delle risorse per le elevate qualificazioni in ottemperanza a quanto sopra riportato il tutto come da allegato sub E) dando atto che le risorse impegnate consentono di rispettare i vigenti limiti in tema di spesa del personale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli anni 2026/2028, nel quale sono state stanziato anche le risorse per la contrattazione decentrata;

Preso atto che la destinazione delle voci del fondo è regolata dal CCNL del 16/11/2022 e dal contratto collettivo integrativo dell'ente per il triennio 2023/2025 siglato in data 22/12/2023 integrato con quanto previsto nel CCI stralcio (siglato in data 14.11.2025) si procede alla destinazione delle voci del fondo come da allegato sub F) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale dando atto del rispetto del riparto delle risorse stabili come individuato all'art. 5 commi 4 e 5 ;

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Visti gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'ordinamento finanziario e contabile, in particolare in merito all'assunzione e alla gestione di impegni di spesa;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di richiamare la propria determina 279 del 29/04/2026 e di confermarne integralmente il contenuto che viene integrato con il presente atto per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riapprovate;

3. di dare atto che a seguito di ricognizione amministrativa le somme derivanti dai risparmi del Fondo Risorse decentrate 2025 sono pari ad € 8.553,40 e quelle del Fondo straordinari 2025 pari ad € 2.616,42 come da prospetto allegato sub A);

4. di costituire il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026 con le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, secondo il prospetto allegato alla presente determinazione allegato sub E) a formarne parte integrante e sostanziale;

5. di costituire il fondo per il lavoro straordinario 2026 di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999 nella misura di € 19.063,95 e di approvare la sua integrazione per la quota relativa alle

“Elezioni a rimborso” come risultante dalla determina n. 52/2026 e dettagliato nell'allegato sub E);

6. di destinare agli incarichi di elevata qualificazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 16.11.2022, dall'art. 2 del CCI stralcio del 14.11.2025 e dagli incrementi disposti con GC n. 151/2026, l'importo di € 69.092,46 (allegato sub E);

7. di procedere alla decurtazione di € 12.900,00 al fine di garantire il rispetto dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 come evidenziato dall'allegato sub D);

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 non risulta necessario adeguare il limite 2016 poiché le unità in servizio nell'anno di riferimento calcolate come da indicazioni della RGS nota Prot. 179877/2020, risultano previsionalmente inferiori a quelle in servizio al 31/12/2018;

9. di destinare, in via previsionale, le risorse di cui al punto 4, in base ai contenuti del contratto decentrato per il triennio 2023/2025 firmato in data 22.12.2023 integrato con quanto previsto nel CCI stralcio (siglato in data 14.11.2025) e secondo il prospetto allegato alla presente determinazione (allegato sub F);

10. di attestare che il finanziamento relativo ai punti 4, 5 e 6 trova la relativa copertura finanziaria nei capitoli del bilancio 2026 e di prendere i conseguenti impegni secondo il prospetto allegato alla presente determinazione (allegato sub G) a formarne parte integrante sostanziale;

11. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

12. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i nuovi vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019).

IL DIRIGENTE
GAMBERUCCI MARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)